

Il principio animalista nella Costituzione

di Daniele Granara*

Abstract: *The animalist principle in the Constitution* - The latest reform of Italian Constitution of 2022 added a third clause to Article 9, stating that the Republic will protect the environment, biodiversity, ecosystems and animals, in the interest of the future generations. The incorporation of the animalist principle in the Constitution represents a significant shift towards a biocentric perspective, directing human focus towards a holistic view of the environment, rather than an anthropocentric one. This symbiotic relationship between human beings and nature is the foundation for environmental protection; the reform carries immense legal and cultural implications, and represents an unprecedented level of change as it ensures a sense of shared purpose and collective destiny for present and future generations.

Keywords: animalist principle; Constitution; reform; Article 9; future generations.

1. Note introduttive

Con l'approvazione della Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, il principio animalista è entrato tra i principi fondamentali della Costituzione italiana. È stato infatti aggiunto, all'art. 9 Cost., un terzo comma, in forza del quale la Repubblica *“tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”*. La novità più importante è costituita appunto dall'introduzione, tra i principi fondamentali della Costituzione, del principio animalista, poiché il principio ambientalista, o di tutela dell'ambiente¹, pure

* Professore Associato di Diritto costituzionale all'Università degli Studi di Genova.

¹ L'identificazione del principio di tutela dell'ambiente nel disposto dell'art. 9, II comma, Cost., operata dalla dottrina e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, si è scontrata con l'assenza, anche a livello legislativo, di una puntuale definizione di ambiente, mai positivizzata neppure in occasione dell'istituzione del Ministero dell'Ambiente. La prima compiuta elaborazione della nozione di Ambiente si deve a M.S. GIANNINI, il quale, in *«Ambiente»*, saggio sui suoi aspetti giuridici, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1973, 39, rielabora, in parte recependo l'embrionale orientamento dottrinale che andava sviluppandosi, che non identificava una nozione unitaria di Ambiente, ben tre distinte definizioni, riferendosi a quegli ambiti che assumono un qualche rilievo relativamente all'ambiente, ossia “1) l'ambiente a cui fanno riferimento la normativa ed il movimento di idee relativi al paesaggio [aspetto paesistico]; 2) l'ambiente a cui fanno riferimento la normativa e il movimento di idee relativi alla difesa del suolo, dell'aria, dell'acqua [aspetto naturalistico]; 3) l'ambiente a cui si fa riferimento nella normativa e negli studi dell'urbanistica [aspetto urbanistico]”.

oggi esplicitato, era da tempo stato identificato dalla dottrina e dalla giurisprudenza quale derivazione del principio paesaggistico, già presente accanto al principio storico-culturale nel secondo comma del citato art. 9².

L'ambiente, insomma, invisibile agli occhi del Legislatore, inizia ad essere concepito come una sorta di *fil rouge* che accomuna diverse materie di cui si occupa l'ordinamento, senza tuttavia assumere un'autonomia di fondo, in grado di conferirgli la doverosa attenzione. Proprio l'incisività dell'ambiente in diversi settori dell'ordinamento ha consentito di ascrivergli la natura di "valore", da tutelarsi, in via prioritaria, di fronte ad interessi contrapposti che non assumono lo stesso rango ordinamentale (cfr., *ex plurimis*, Corte cost., sent. n. 407/2002, in *cortecostituzionale.it*, Cons. St., 6 maggio 2015, n. 2255, in *giustizia-amministrativa.it*; T.A.R. per la Liguria, Sez. I, 18 marzo 2004, n. 267, in *giustizia-amministrativa.it*). Sulla definizione di ambiente, cfr., altresì, B. CARAVITA, *Diritto pubblico dell'ambiente*, Bologna, 1990, 53, che impiega il riferimento all'ecologia per definirlo come "equilibrio ecologico, di volta in volta, della biosfera o dei singoli ecosistemi di riferimento" e E. CAPACCIOLI, F. DAL PIAZ, *Ambiente (tutela dell')*. *Parte generale diritto amministrativo*, in (*Appendice*) *Novissimo digesto italiano*, Torino, 1980, 257 ss.

² Un più accentuato legame tra le nozioni di ambiente e quella di paesaggio è propugnato da A. PREDIERI, in *Paesaggio* (voce), in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XXXI, Milano, 1981, 507 ss., secondo il quale "la nozione di paesaggio accolta ha punti di coincidenza strutturali, a diverse profondità, con quella di ambiente, o almeno con alcune nozioni di esso e l'attività di tutela del paesaggio è funzionalmente connessa a quella di tutela dell'ambiente". Prosegue l'A., affermando che "il vedere, dunque, l'azione sul paesaggio, forma dell'ambiente inteso come spazio visibile, e l'azione per l'ambiente salubre come i due cardini delle risposte (o dei conati di risposta) alle esigenze attuali di una società industriale complessa, quale è la nostra, che sente la necessità di uno spazio o di un ambiente tali che la persona sia sviluppata e non conculcata, corrisponde ad un'orditura che si ritrova nel tessuto normativo-costituzionale, tanto nelle norme sullo Stato-comunità, quanto in quelle sullo Stato-apparato e che si incentra nella supernorma dell'art. 3 comma 2 e nelle proiezioni più specifiche di riconoscimento di situazioni soggettive e di promozioni di attività pubbliche nelle due aree dell'art. 9 e dell'art. 32". In proposito, cfr. anche U. POTOTSCHING, *Strumenti giuridici per la difesa della natura*, in *Foro amm.*, 1970, 459 ss. L'ambiente, manchevole di una definizione unitaria e strutturale, si lega così, in maniera sempre più salda, con la nozione di Paesaggio, questa sì contemplata dalla Costituzione, così consentendo all'elaborazione dottrinale e, soprattutto della giurisprudenza costituzionale, di rinvenire, già prima della riforma del Titolo V della Carta costituzionale, il fondamento del principio di tutela ambientale nell'art. 9, secondo comma, Cost. La Corte costituzionale, dapprima con pronunce più timide, risalenti agli anni '70 e che ancora risentono del legame quasi identificativo tra ambiente e paesaggio, avvia un filone giurisprudenziale che contribuirà all'acquisizione di una propria autonomia come categoria giuridica del bene ambiente, tuttavia non dimenticandone mai l'originario e necessario legame tra questo ed il paesaggio. Così, se nella sentenza 21 aprile 1971, n. 79, si identifica come ambiente quello "naturale che si è costituito spontaneamente o mediante l'opera dell'uomo in una determinata porzione del territorio statale", comprensivo delle "formazioni geologiche che vi esistono", delle "loro spontanee manifestazioni", degli "adunamenti di fauna e di flora di particolare rilevanza" e della "peculiare bellezza che caratterizza il paesaggio", ossia un ambiente che "racchiude beni che assumono un valore scientifico ed un interesse storico od etnografico, oltre che turistico", con la successiva sentenza 20 dicembre 1982, n. 239, la Corte delinea un concetto di "protezione dell'ambiente", che comprende "oltre la protezione ambientale collegata all'assetto urbanistico del territorio, anche la tutela del paesaggio, la tutela della salute nonché la difesa del suolo, dell'aria e dell'acqua dall'inquinamento", per poi giungere con la sentenza 17 dicembre 1987, n. 641, alla prima considerazione unitaria del bene ambiente come "bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte,

Non va peraltro sottovalutata l'importanza dell'introduzione *expressis verbis*³ del principio ambientalista, che, in stretta correlazione con la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, incontra oggi un rilievo autonomo rispetto al principio paesistico, che accresce così la sua valenza identitaria e culturale, come l'endiadi del secondo comma dell'art. 9 suggerisce⁴. Sotto altro profilo, può osservarsi che mentre prima della modifica in aggiunta dell'art. 9 Cost. la tutela dell'ambiente derivava da quella del paesaggio, oggi assume una valenza più ampia di cui il paesaggio diviene un angolo visuale. Alla luce di quanto sopra, resta comunque confermata l'osservazione per la quale la vera novità dell'art. 9 è il principio animalista, che viene declinato sotto due profili: *in primis*, con la protezione della biodiversità e degli

nell'insieme, sono riconducibili ad unità. Il fatto che l'ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l'ordinamento prende in considerazione. L'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto", così suggellando il fondamento della protezione ambientale negli artt. 9 e 32 Cost.

³ Deve, invero, ricordarsi che il termine "ambiente" nel testo costituzionale compare per la prima volta in seguito all'entrata in vigore della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 di revisione del Titolo V, che ricompre tra le materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, elencate al comma II del novellato art. 117, alla lett. s) la "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali". Differente è, tuttavia, la portata dell'introduzione del principio ambientalista in Costituzione ad opera della Legge costituzionale n. 1/2022, atteso che quest'ultima ha inserito la protezione dell'ambiente tra i principi fondamentali, mentre la prima si era limitata ad attribuirle lo *status* di materia oggetto di esercizio della potestà legislativa. Tuttavia, in una visione a dir poco lungimirante ed anticipatoria, la Corte costituzionale, già all'indomani della revisione dell'art. 117 Cost., ha inteso la tutela dell'ambiente non riduttivamente come semplice materia oggetto di potestà legislativa, ma "come un valore "trasversale" (Corte cost. n. 222/2003), ossia "come un "valore" costituzionalmente protetto che non esclude la titolarità in capo alle Regioni di competenze legislative su materie (governo del territorio, tutela della salute, ecc.) per le quali quel valore costituzionale assume rilievo" (Corte cost. n. 536/2002).

⁴ Sulla valenza culturale del paesaggio, cfr., *ex multis*, G. MORBIDELLI, *Il contributo fondamentale di Alberto Predieri all'evoluzione e alla decifrazione della nozione giuridica di paesaggio*, in G. Morbidelli - M. Morisi (a cura di), *Il "paesaggio" di Alberto Predieri*, Firenze, 2019, 29 ss. L'A. illustra "come il paesaggio non sia solo definibile come oggetto fisico. Infatti, in quanto forma del Paese, creata dall'azione cosciente e sistematica della comunità umana che vi è insediata, in modo intensivo o estensivo, nelle città o nella campagna, che agisce sul suolo, che produce segni della sua cultura, il paesaggio di rimando è anche forma, linguaggio, comunicazione, messaggio, terreno di rapporto fra gli individui, contesto che cementa il gruppo. Il sistema di relazioni sociali e di relazioni economiche che stanno alla base delle strutture sociali informa il modo di agire che plasma il paesaggio e contemporaneamente individua il paesaggio nel suo valore culturale, in quanto è espressione di quella determinata società. Il paesaggio, sotto questo profilo, è per i componenti della società l'immagine dell'ambiente in cui vivono e che essi vedono e come lo raffigurano. Tanto che lo stesso paesaggio "naturale", cioè anche quello rigorosamente ed esclusivamente naturale è, *kulturlandschaft* quanto lo è quello "umano", in quanto il paesaggio naturale viene umanizzato nella sua percezione, nel suo significato. Sicché il paesaggio è anche un valore che viene percepito come formante culturale della comunità ivi insediata".

ecosistemi⁵, significativamente ancorata all' "interesse delle future generazioni"⁶ (altra importante novità costituzionale), quindi affidando alla legge dello Stato la disciplina delle modalità di tutela degli animali⁷.

⁵ Anche relativamente al termine "ecosistema", non può sottacersi come esso non sia una novità linguistica dell'ultima revisione costituzionale, rinvenendo la propria introduzione nel testo della Costituzione ad opera della Legge costituzionale n. 3/2001 (art. 117, comma 2, lett. s), Cost.: "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali". Peraltro, postulando la tutela degli ecosistemi anche la tutela delle specie faunistiche che dei diversi ecosistemi sono componenti, una, ancorché embrionale, primaria forma di tutela nei confronti degli animali poteva rinvenirsi già nell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. Con ciò non si vuole formulare un'impostazione riduttiva della portata dell'introduzione in Costituzione, tra i principi fondamentali, di quello di tutela degli animali, che al pari dell'introduzione del principio di tutela dell'ambiente, ha imposto la protezione dei due "beni" come obiettivo della Repubblica e valore fondante della stessa, concorrente alla definizione della forma di Stato, così elevandola rispetto alla precedente connotazione di semplice "materia". Senza dimenticare, che l'innovazione costituita dall'introduzione del principio animalista è vieppiù pregnante e travolgente, in ragione dell'assenza, nella precedente formulazione di un'espressa previsione di tutela degli animali.

⁶ La locuzione costituisce un'ulteriore novità nel linguaggio costituzionale, introdotta nella Costituzione italiana, sulla scia di quanto avvenuto in altri Paesi, di cui il pioniere è stata la Svezia, che ha inserito un riferimento alle generazioni future nella propria Carta costituzionale già nel 1974. Per una disamina, in chiave comparata, sul punto, cfr. R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008, 125 ss.

Tuttavia, come condivisibilmente rilevato da L. BARTOLUCCI, *Le generazioni future (con la tutela dell'ambiente) entrano "espressamente" in Costituzione*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2022, la tutela dell'interesse delle generazioni future era già implicitamente contenuto nella Costituzione, come portato, segnatamente, dei principi della parità di bilancio (art. 81 Cost.) e della sostenibilità del debito pubblico (art 97 Cost.), introdotti dalla Legge cost. 20 aprile 2012, n. 1. Peraltro, già nella previsione di cui agli artt. 9 e 117, comma 2, lett. s), Cost., può individuarsi un sottinteso interesse alle generazioni future e una prima strutturazione di una responsabilità intergenerazionale, poiché i beni tutelati da tali disposizioni, hanno, per loro natura, una valenza e un'importanza intergenerazionale, con una proiezione accentuata alla salvaguardia delle generazioni di domani. Peraltro, l'art. 9, al comma 1, riferendosi alla ricerca scientifica, contiene un esplicito riferimento allo "sviluppo", ovvero a qualcosa che è al di là da venire e che necessariamente gioverà anche alle generazioni che verranno. In altri termini, la tutela di beni, come l'ambiente, il paesaggio, i beni culturali e la promozione della ricerca scientifica, già contenute nel testo originario della Costituzione, ne denotano la straordinaria modernità e flessibilità, nel senso di aver prevenuto, quantomeno implicitamente la tendenza ormai invalsa nel costituzionalismo più recente di porre degli obiettivi che soddisfino le esigenze future e non siano, pertanto, legati ad una logica meramente temporanea e contingente.

⁷ Prima dell'introduzione del principio animalista tra i principi fondamentali della Costituzione le forme di tutela delle specie animali erano (e sono, vista la loro vigenza) specificatamente preordinate alla tutela di altri beni giuridici. Si pensi, tra le altre, oltre alle fattispecie di reato previste nel titolo IX bis del libro II del Codice penale, rubricato "Dei delitti contro il sentimento per gli animali", alle disposizioni contenute nella *Legge quadro sulle aree protette* 6 dicembre 1991, n. 394. Tra queste, si richiamano l'art. 11, che vieta nei parchi, "la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali", oltreché "l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale", l'art. 19, recante una norma di analogo tenore per le aree marine protette e l'art. 32, relativo invece alle aree contigue. Il bene giuridico direttamente tutelato, nondimeno, non è rappresentato dall'essere animale, ma dal "patrimonio naturale del

2. Il principio animalista tra i principi fondamentali della Costituzione

L'introduzione del principio animalista nella Costituzione assume una portata enorme, per così dire di sistema, ove si consideri la sua collocazione tra i principi fondamentali della Costituzione, che, come noto, nel loro combinato e coordinato disposto identificano la forma di Stato. Infatti, la forma repubblicana indicata dall'art. 139 Cost. come non soggetta a revisione costituzionale è costituita dai principi contenuti nei primi dodici articoli della Costituzione, che erano diciannove nel testo originario e sono divenuti ventuno con la Legge costituzionale n. 1/2022, che ha aggiunto il principio ambientalista ed il principio animalista. In quanto identificativi della forma di Stato, i principi fondamentali, da un lato non sono sottoponibili ad alcuna modifica riduttiva del loro contenuto essenziale di tutela, neanche ad opera di una legge di rango costituzionale, dall'altro resistono a qualunque inserimento nel sistema delle fonti di norme europee o internazionali. In proposito, si richiama la nota sentenza della Corte costituzionale n. 1146/1988, secondo la quale *"la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali"*⁸. In dottrina si è dubitato della possibilità di introdurre una qualunque modifica tra i principi fondamentali, sul presupposto che verrebbe a crearsi un precedente per giustificare poi una possibilità non più controllabile. Seguendo tale orientamento e la sua peraltro legittima preoccupazione, nessuna variazione potrebbe essere legittimamente apportata al tenore, anche letterale, dei principi fondamentali, che vedrebbero così acclarata la loro, ripetutamente affermata, "intangibilità"⁹.

paese", come esplicitato dall'art. 1 di tale Legge, che proprio nel perseguimento di questa specifica finalità, impone, nella sole aree protette, la "conservazione di specie animali o vegetali".

L'effetto della riforma costituzionale, pertanto, sarà quello di imporre un radicale mutamento di prospettiva del Legislatore nell'apprestamento di un apparato di tutela per gli animali: non più una tutela mediata, come riflesso della salvaguardia di beni o interessi diversi, ma una tutela diretta ed immediata.

⁸ Prosegue la Corte, affermando che *"tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana. Questa Corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi dell'ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare "copertura costituzionale" fornita dall'art. 7, comma secondo, Cost., non si sottraggono all'accertamento della loro conformità ai "principi supremi dell'ordinamento costituzionale" (v. sentt. nn. 30 del 1971, 12 del 1972, 175 del 1973, 1 del 1977, 18 del 1982), sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del Trattato della CEE può essere assoggettata al sindacato di questa Corte "in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana" (v. sentt. nn. 183 del 1973, 170 del 1984)" (Corte cost., sent. 1146/1988, in *cortecostituzionale.it*).*

⁹ Si segnala, *ex multis*, la posizione di A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, Padova, 2003, 48, secondo cui non sarebbe ammissibile, con riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo, alcuna tipologia di revisione degli stessi, nemmeno di aspetti

Occorre, peraltro, rilevare che se la *ratio* di questa intangibilità è salvaguardare il contenuto essenziale di tutela che i principi fondamentali apprestano ai cittadini italiani (che compongono il popolo, elemento costitutivo dello Stato), l'introduzione di un principio, come quello animalista, che non scardina minimamente tale esigenza, non può che ritenersi ammissibile¹⁰. Ciò non vale soltanto per il principio ambientalista, che era addirittura desunto dal principio paesistico, presente nel testo della Costituzione, grazie alla felice intuizione di Aldo Moro e Concetto

marginali, ossia estranei al loro nucleo essenziale, giungendo addirittura a negare l'ammissibilità di "emendamenti migliorativi", "posto che una clausola del genere [...] indirettamente conferisce un potere conformativo allo stesso legislatore ordinario, nonché un amplissimo potere valutativo al giudice costituzionale". Negli stessi termini, ma in chiave dubitativa, si esprime F. RESCIGNO, *Quale riforma per l'articolo 9*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021, 2, affermando che "si dubita del fatto che possano modificarsi i Principi fondamentali posti alla base dell'intero testo costituzionale. Certo, quando la riforma è volta a migliorare si potrebbe anche procedere, ma aprire una porta ad azioni di questo tipo significherebbe altresì non poterla chiudere a riforme peggiorative, per cui non si nega una certa preoccupazione, ma certamente l'interpretazione estensiva dell'articolo 9 in tutti questi anni ha reso inevitabile un'azione volta a riformare lo stesso articolo piuttosto che trovare altre soluzioni, forse meno preoccupanti". Sul tema, cfr. altresì, Y. GUERRA - R. MAZZA, *La proposta di modifica degli articoli 9 e 41 Cost.: una prima lettura*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, n. 4, 2021, 118 e ss.

¹⁰ Aggiungasi che l'introduzione di un nuovo principio, non comporta, di per sé, una modifica a quelli precedentemente positivizzati nel testo costituzionale, tantomeno ove, nel rapportarsi con il valore ambiente, si inquadri nel generale principio pluralista. Tuttavia, la questione potrebbe tornare in auge, spostando l'attenzione su di un altro tradizionale dibattito dottrinale, sviluppatosi intorno alla prospettata immodificabilità dell'intera Parte I, concernente i Diritti e i Doveri dei cittadini della Costituzione, comprensiva dei Principi Fondamentali che la precedono, e la corrispettiva revisionabilità della sola Parte II, relativa all'Organizzazione della Repubblica. La tesi acquisì maggior vigore in esito all'approvazione della Legge costituzionale 6 agosto 1993, n. 1, che, come riferisce G. AZZARITI, in *Revisione costituzionale e rapporto tra prima e seconda parte della Costituzione, Relazione al Convegno "Costantino Mortati. Potere costituente e limiti alla revisione costituzionale"*, Roma 14 dicembre 2015, in *nomos-leattulitadeldiritto.it*, "non solo definì un procedimento derogatorio di revisione costituzionale istituendo la prima delle due sfortunate commissioni bicamerali, ma affermò altresì il principio di una netta distinzione tra prima e seconda parte della costituzione, ritenendo la costituzione dei poteri riformabile senza limiti, quella dei diritti intangibile e senza macchia. L'idea che si potesse cambiare l'intera seconda parte della costituzione lasciando indenne la prima e tutti i principi fondamentali espressi dal testo costituzionale, da allora, non ha più abbandonato la politica dominante e il sentire comune, né è stata sufficientemente contestata da una cultura costituzionale sempre più divisa ed eccessivamente distratta, nonostante le smentite di fatto: basta pensare all'influenza sull'effettiva garanzia dei diritti e sulla concezione stessa della costituzione, che ha provocato l'introduzione del principio di sussidiarietà, ovvero, più di recente, dell'equilibrio di bilancio". La tesi dell'immodificabilità, quantomeno assoluta, dell'intera Parte I della Costituzione, ormai superata in dottrina e smentita dall'esperienza, rinvia una, per così dire, labile conferma statistica, nella circostanza per cui tale parte è stata oggetto di revisione solamente, fino alla Legge cost. n. 1/2022 per tre volte, con la modifica dell'art. 48 Cost., ad opera della Legge cost. 17 gennaio 2000, n. 1, con la modifica dell'art. 51 Cost. ad opera della Legge cost. 30 maggio 2003, n. 1 e con la modifica dell'art. 27 Cost., per mezzo della Legge Costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1. In proposito, cfr. L. BARTOLUCCI, *Le generazioni future (con la tutela dell'ambiente) entrano "espressamente" in Costituzione*, *op. cit.*, nota 4, 22 ss.

Marchesi¹¹, ma anche per il principio animalista, che, pur nella sua assoluta novità a differenza del primo, da un lato non modifica alcun principio preesistente, dall'altro va ad integrarsi perfettamente con il principio ambientalista nella sua dinamica ecosistemica e si pone pienamente all'interno del valore ambiente che sia i principi fondamentali – e significativamente, il principio paesistico e prima ancora il principio personalista di tutela dei diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 Cost. – implicitamente richiamano.

Anzi può sostenersi che la portata innovativa del principio animalista, espressione di un'accentuata percezione di tutela degli animali, via via sviluppatasi nel tempo, soprattutto tra le giovani generazioni, consista proprio nel suo inserimento tra i principi fondamentali della Costituzione, con la conseguenza che l'intero ordinamento delineato dal sistema delle fonti, risentirà inevitabilmente del nuovo principio, sia in sede di sopravvenuta incompatibilità costituzionale di leggi esistenti, che non possono contrastare con i principi fondamentali, sia in sede interpretativa, da parte della giurisprudenza costituzionale, ordinaria e speciale.

È ben vero che l'art. 9, comma 3, secondo periodo, affida alla legge dello Stato il compito di disciplinare “*i modi e le forme di tutela degli animali*”: “*i modi e le forme*” e non una generica tutela a data da destinarsi e neanche una tutela attenuata, ma una tutela che sia tale seppur modulata. Ciò, vieppiù, in ragione della tutela della biodiversità e degli ecosistemi, che non possono prescindere dalla protezione del mondo animale, non più oggetto o cosa, ma entità individuale.

In proposito, non può che ricordarsi – ed è spesso ricordato – l'art. 13 TFUE, come introdotto dal Trattato di Lisbona del 2009, secondo il quale “*nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale*”¹². Per quanto la disposizione sia

¹¹ L'art. 9 Cost. è, infatti, spesso ricordato come originato dalla proposta Marchesi – Moro. Sul modello dell'art. 150 della Costituzione di Weimar, Concetto Marchesi, grande latinista siciliano e già rettore dell'Università di Padova, propose, con Aldo Moro, la prima versione di quello che sarebbe stato l'art. 9: “*I monumenti artistici, storici e naturali del Paese costituiscono un tesoro nazionale e sono posti sotto la vigilanza dello Stato*”, con una formulazione molto vicina a quella della Costituzione di Weimar, che utilizza l'espressione “*monumenti artistici, storici e naturali*”, del tutto estranea alla tradizione giuridica italiana e propria, invece, di quella tedesca. Sul dibattito in Assemblea Costituente, cfr. *Atti della Assemblea Costituente. Discussione sul Progetto di Costituzione*, Vol. II, Roma, 1951.

¹² La disposizione, che manifesta la sua innovatività sia per la collocazione tra i principi fondamentali dell'Unione, sia per contenere il primo riconoscimento, da parte del diritto europeo, degli animali come esseri senzienti, rinvia comunque alcuni precedenti nel Protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali Allegato al TCE dal Trattato di Amsterdam del 1997, ratificato con Legge 16 giugno 1998, n. 209, a mente del quale “*nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie nei settori dell'agricoltura, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, la Comunità e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le*

stata giustamente criticata, relativamente ai limiti costituiti da “*riti religiosi*” e “*tradizioni culturali*”¹³, riferiti, per esempio, all’utilizzo degli animali in cerimonie religiose, anche cruente, o ad attività ludico-folkloristiche, tuttavia l’indicazione degli animali quali “*esseri senzienti*” ha costituito un rilevante progresso nella distinzione di essi dalle cose, per loro natura inanimate, avvicinandoli, in modo significativo, proprio per la presenza dei sensi, al genere umano¹⁴.

Ciò ha costituito il primo *vulnus*, seppur limitato, a quella visione antropocentrica, che ha caratterizzato, da sempre, almeno nella civiltà giuridica occidentale, il rapporto con gli animali. Non si vuole con ciò affermare che il nuovo principio fondamentale della Costituzione comporti una soggettività giuridica degli animali¹⁵, ma certamente denota

disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”. Per una ricognizione anche della legislazione europea e nazionale di settore avente ad oggetto la tutela degli animali, cfr. F. ALBISINNI, *Esseri senzienti, animali ed umani: nuovi paradigmi e nuovi protagonisti*, in *rivista di diritto alimentare*, n. 3, 2021, 9 ss., che, opportunamente, pone in luce come detta legislazione perseguisse il fine di tutela del benessere animale solamente in vista della tutela della salute e del benessere umani.

¹³ Cfr. F. RESCIGNO, *Memoria per l’Audizione dinanzi alla commissione affari costituzionali del Senato concernente la discussione dei disegni di legge costituzionali volti alla modifica dell’articolo 9 in tema di ambiente e tutela degli animali*, in *Osservatorio costituzionale*, 1/2020, 52 ss., che ricorda come “gli animali vengono dunque definiti in un Trattato europeo quali ‘esseri senzienti’, anche se questo fondamentale riconoscimento non modifica il loro reale *status* giuridico poiché l’articolo 13 appare contraddistinto da un forte spirito di compromesso e coniuga l’affermazione della ‘senzietà animale’ con il mantenimento in essere di fenomeni discutibili ed altamente problematici, come le macellazioni rituali religiose o le attività folkloristiche e di costume quali ad esempio la corrida”.

¹⁴ Tale riconoscimento costituisce il portato del progressivo abbandono della visione kantiana degli animali, quali “semplici mezzi privi di una coscienza di sé”, inaugurata già da Jeremy Bentham, pioniere della diffusione dell’idea degli animali come esseri suscettibili di felicità. Cfr., per una disamina sull’evoluzione del pensiero filosofico intorno alle capacità senzienti degli animali, L. FIORAVANTI, *Teorie etiche e diritti degli animali*, in *Studi Urbinati, A - Scienze Giuridiche, Politiche Ed Economiche*, 570 ss.

¹⁵ L’idea è, in dottrina, adombrata da F. RESCIGNO, in *Memoria per l’Audizione dinanzi alla commissione affari costituzionali del Senato concernente la discussione dei disegni di legge costituzionali volti alla modifica dell’articolo 9 in tema di ambiente e tutela degli animali*, *op. cit.*, 61, secondo la quale “il diritto deve riuscire ad abbandonare l’approccio ‘difensivo’ costruito nei confronti degli esseri animali, approccio ancora condizionato dalla inaccettabile considerazione cartesiana degli animali quali esseri mancanti di razionalità, in grado di agire solo in base all’istinto, esseri che non possono comprendere ed utilizzare a proprio vantaggio eventuali riconoscimenti giuridici in quanto privi delle facoltà intellettive tipiche umane e soprattutto della capacità di linguaggio e per questo non appare di alcuna utilità riconoscere loro soggettività giuridica. Considerare la consapevolezza di sé e la capacità linguistica caratteristiche necessarie per essere ‘soggetti del diritto’ conduce al pericoloso paradosso per cui gli stessi esseri umani mancanti di queste facoltà potrebbero risultare privi di tutela giuridica, si pensi ai c.d. esseri umani non propriamente ‘paradigmatici’ che anche nei casi in cui non sono in grado di reclamare i propri diritti ed avanzare pretese sono comunque dotati di capacità giuridica, titolari di veri e propri diritti per l’utilizzo dei quali vengono, ove necessario, coadiuvati da apposite figure”.

Meritano, peraltro menzione, le esperienze di altri ordinamenti riportate da F. RESCIGNO, in *Memoria per l’Audizione dinanzi alla commissione affari costituzionali del*

un'accentuata esigenza di tutela, che concorre a definire la nostra forma di Stato. Vero è che la tutela degli animali di cui all'art. 9, comma 3, Cost., è ben di più della considerazione degli stessi quali "esseri senzienti", propria dell'art. 13 TFUE, con ciò ponendo il nostro ordinamento all'avanguardia, sia rispetto al diritto dell'Unione, sia rispetto agli altri ordinamenti europei.

3. La prospettiva comparata

L'unico precedente, in qualche misura equiparabile, alla nuova disposizione della Costituzione italiana, si rinviene nella Legge Fondamentale tedesca, che, all'art. 20 A, significativamente modificato dalla 50° legge di revisione del 26 luglio 2002¹⁶, anche qui con un percorso anticipatorio rispetto a quello italiano, prevede che *"lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto"*.

L'ordinamento tedesco non è, tuttavia, l'unico tra quelli europei ad aver inserito nella propria Carta costituzionale una previsione a tutela e salvaguardia degli animali. Così: l'art. 54 della Costituzione lituana, al primo comma, impone allo Stato la *"cura della protezione dell'ambiente naturale, della fauna selvatica e delle piante, dei singoli elementi della natura e delle aree di particolare valore e vigila su un uso sostenibile delle risorse naturali, il loro ripristino ed incremento"* e, al secondo comma, stabilisce che *"la distruzione della terra e del sottosuolo, l'inquinamento dell'acqua e dell'aria, l'impatto radioattivo sull'ambiente e l'esaurimento della fauna selvatica e delle piante sono vietati per legge"*; la Costituzione del Lussemburgo, l'art. 11-bis, prevede che *"lo Stato garantisce la protezione dell'ambiente umano e naturale, operando per stabilire un equilibrio sostenibile tra la conservazione della natura, in particolare la sua capacità di rinnovamento, e il soddisfacimento delle esigenze delle generazioni presenti e future. Promuove la protezione e il benessere degli animali"*; in Francia, la legge costituzionale 1° marzo 2005, n. 205, ha conferito rango costituzionale alla *Charte de l'environnement*, novellando il preambolo della Costituzione, che oggi contempla la protezione della diversità biologica; infine, in forza

Senato concernente la discussione dei disegni di legge costituzionali volti alla modifica dell'articolo 9 in tema di ambiente e tutela degli animali, op. cit., 61, tra cui la pronuncia della Suprema Corte di Buenos Aires, che ha riconosciuto la soggettività giuridica dello scimpanzé Cecilia, o, ancor più significativamente, la decisione della High Court of Punjab & Haryana, CRR-533-2013 del 31.05.2019, che si è spinta fino a riconoscere che "the entire animal kingdom including avian and aquatic are declared as legal entities having a distinct persona with corresponding rights, duties and liabilities of a living person. All the citizens throughout the State of Haryana are hereby declared persons in loco parentis as the human face for the welfare/protection of animals". Sul punto, cfr. anche, V. PEPE, La personalità animale tra nuovi diritti e antiche tradizioni. Esperienze di diritto comparato, in Percorsi costituzionali. Ossimori costituzionali. Constitutional Oxymorons, 2/2019, 629 ss.

¹⁶ L'articolo 20a deve la sua introduzione nella Legge Fondamentale tedesca alla ad una modifica del 27 ottobre 1994, la quale, tuttavia, non contemplava ancora la tutela degli animali, prevista per la prima volta dalla 50° legge di revisione della Legge Fondamentale del 26 luglio 2002.

dell'art. 80 della Costituzione elvetica, significativamente rubricato "*Protezione degli animali*", "*la Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali. Disciplina in particolare: a. la detenzione e la cura degli animali; b. gli esperimenti e gli interventi su animali vivi; c. l'utilizzazione di animali; d. l'importazione di animali e di prodotti animali; e. il commercio e il trasporto di animali; f. l'uccisione di animali. 3. L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riserva alla Confederazione*". Come si può agevolmente notare dalla citata rassegna comparatistica, il modello italiano può considerarsi oggi quello più avanzato, sia perché non contiene una disciplina limitata o parziale o settoriale, a differenza delle altre Costituzioni europee citate, sia perché prevede per la legge dello Stato l'imperativo di disciplinare le forme e i modi della tutela, come necessario adempimento attuativo del principio fondamentale, sia perché la tutela degli animali costituisce principio fondamentale della Costituzione, con le ricadute sopra illustrate¹⁷. Solo la *Grundgesetz*, all'art. 20a, appresta, seppur non al livello di sistema che deriva dalla sede in cui è inserita nella Costituzione italiana, una tutela degli animali in qualche misura equiparabile. Significativo nella Legge Fondamentale tedesca, così come nella Costituzione lussemburghese, è altresì il richiamo alla responsabilità verso le, nella prima, ed ai bisogni delle, nella seconda, generazioni future, che costituiscono l'antecedente finalistico della nuova disposizione contenuta nell'art. 9, comma 3, Cost. per la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.

4. Le conseguenze sulla legislazione vigente

Il principio fondamentale animalista refluiscie, quantomeno a livello interpretativo, sulla legislazione vigente in relazione a tre settori: la materia della caccia, oggetto di disciplina statale di principio e regionale, essendo ricompresa nel binomio dell'art. 117, comma 2, lett. s), "*tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali*", e comma 3, "*valorizzazione dei beni culturali*

¹⁷ Deve tuttavia notarsi che, ad eccezione dell'esperienza elvetica, in tutti gli altri testi costituzionali, compreso quello italiano, la tutela degli animali non è prevista da un articolo specificamente dedicato, ma consta di disposizioni contenute in articoli che hanno come oggetto la tutela ambientale in generale. In altri termini, vi è una costante associazione tra l'ambiente e gli animali, che finisce quasi per divenire un'assimilazione tra le due diverse entità, che, tuttavia, nella maggior parte delle esperienze costituzionali citate ricevono il medesimo trattamento. Di qui l'importanza dei concetti unificanti di ecosistema e biodiversità. Tuttavia, come posto in luce dall'art. 13 TFUE, gli animali, seppur parte integrante degli ecosistemi e, in generale, dell'ambiente, hanno rispetto a quest'ultimo un tratto distintivo, ossia le loro capacità senzienti, che, in una certa misura, li assimilano alla specie umana. Tale capacità, vista la costante assimilazione degli animali all'entità ambiente non costituisce un tratto valorizzato dal diritto dei Paesi dell'Unione, che mantengono una visione spiccatamente antropocentrica, ancora lontana dalle aperture registrate in India ed in alcuni paesi del Sud America, ove è stata riconosciuta la titolarità in capo agli animali di veri e propri diritti. In relazione all'esperienza indiana, cfr. V. PEPE, *I diritti degli animali nella Costituzione indiana e nel dibattito della riforma della Costituzione italiana*, in *queste istituzioni*, 2/2021, 94 ss.

e ambientali”¹⁸; l'utilizzo degli animali per scopi scientifici e l'utilizzo degli animali per obiettivi ludico-folkloristici.

Sotto il primo aspetto, è nota la contrapposizione, sfociata anche in iniziative referendarie non riuscite per mancanza di *quorum*, ex art. 75 Cost., tra associazioni animaliste e cacciatori¹⁹. Il nuovo principio fondamentale non comporta *ex se* l'incostituzionalità sopravvenuta né della legge sulla caccia, né delle leggi regionali espressive della relativa potestà, tuttavia le stesse dovranno essere interpretate alla luce dell'esigenza fondamentale di tutela degli animali. Rilevante, in proposito, è l'art. 1, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, già significativamente rubricata “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*”, secondo cui “*l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole*”²⁰. Ciò che si vuol dire è che l'art. 9, comma 3, Cost., imponendo allo

¹⁸ Peraltro la materia della caccia, nella consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, è attribuita alla potestà legislativa residuale delle Regioni, la quale, tuttavia, deve essere esercitata nel rispetto di quelle disposizioni statali, che, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s), “*assumono la natura di standard minimi uniformi, dettati dalla legislazione statale nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente. [...] la Regione, pertanto, non può prevedere soglie di tutela inferiori a quelle dettate dallo Stato, mentre può, nell'esercizio di una sua diversa potestà legislativa, prevedere eventualmente livelli maggiori di tutela, che presuppongono logicamente il rispetto degli standard adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali*” (Corte cost., sent. n. 263/2011). In sostanza, pur rimanendo la caccia una materia attribuita alla potestà legislativa delle Regioni, in ragione della sua interferenza con il “*valore*” della tutela dell'ambiente, detta potestà risente delle disposizioni statali dettate relativamente a tale “*valore*” o “*materia trasversale*”, alla quale deve necessariamente conformarsi. Per una rassegna di giurisprudenza costituzionale sul punto, cfr. R. NEVOLA (a cura di), *La tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale*, 2015, in *cortecostituzionale.it*.

¹⁹ Si fa riferimento alle consultazioni referendarie del 3 e 4 giugno 1990, aventi ad oggetto, tra gli altri, l'abrogazione di alcune disposizioni della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 “*Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia*”, proposta referendaria non approvata per mancato raggiungimento del *quorum* dei votanti, dovuto alla presentazione alle urne del solo 43,36% degli aventi diritto.

²⁰ La medesima disposizione è poi variamente declinata in diverse leggi regionali che si occupano del prelievo venatorio. Così, in Liguria, la Legge Regionale 1° luglio 1994, n. 29, all'art. 1, comma 1, stabilisce che “*la Regione, nell'ambito delle funzioni che ad essa competono a norma della vigente legislazione e delle direttive comunitarie recepite dallo Stato italiano, disciplina la tutela della fauna selvatica e il prelievo venatorio secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di fruizione delle risorse naturali. La Regione mantiene o adegua le popolazioni di tutte le specie di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico nel suo territorio ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche del territorio ligure e sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili. Assicura inoltre la protezione, la gestione e la regolazione, con le misure necessarie, dei mammiferi e degli uccelli, delle uova, dei nidi e dei loro ambienti naturali. A tal fine la Regione tiene conto delle peculiari caratteristiche del territorio, delle esigenze produttive, economiche e ricreative e delle consuetudini locali*”; in Piemonte, la Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5, all'art. 1, stabilisce che “*la Regione nel rispetto dei principi dettati dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in conformità alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia di tutela della fauna, dell'ambiente e del territorio, detta norme per la tutela, la conservazione e la gestione del*

Stato di disciplinare con legge le forme e i modi della tutela esclude che l'attività venatoria possa essere esercitata anche per finalità diverse da quella della conservazione delle specie. Non è più cioè sufficiente che l'attività venatoria non contrasti con "l'esigenza di conservazione della fauna selvatica", ma tale obiettivo è l'unico ammissibile e, rispetto ad esso, ogni altro obiettivo viene meno²¹. La caccia sarà pertanto prelievo faunistico a protezione delle specie ed il suo esercizio dovrà essere ancorato a rigorosi criteri scientifici, per la cui verifica è stato istituito, come noto, l'ISPRA²², organo tecnico statale. A ben guardare, si tratta di un mutamento di prospettiva epocale, poiché l'esigenza di "conservazione della fauna selvatica" non è più limite, ma obiettivo, che giustifica l'effettuazione del prelievo²³. Sotto il profilo

patrimonio faunistico-ambientale, perseguendo in particolare i seguenti scopi: [...] disciplinare l'attività venatoria nel rispetto della conservazione e della gestione della fauna selvatica"; in Emilia Romagna, l'art. 1, comma 1, della Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8, prevede che "la Regione, con la presente legge, disciplina la gestione, la protezione e il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio faunistico ed ecologico in tutto il territorio regionale e ne regola il prelievo venatorio programmato"; in Campania, l'art. 1, comma 1, della Legge regionale 9 agosto 2012, n. 26, afferma che "la Regione Campania, nell'ambito dei principi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera s) del vigente Statuto regionale ed in conformità a quanto disciplinato, in via generale, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione dei parchi e riserve naturali in Campania), tutela le specie faunistiche viventi anche temporaneamente sul territorio regionale", mentre, l'art. 2 della medesima Legge, al comma 3, stabilisce che "l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole"; in Sicilia, Regione a Statuto Speciale, la Legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, all'art. 1, prevede che "la Regione tutela il patrimonio faunistico e ne favorisce la ricostituzione nell'interesse della comunità regionale, nazionale ed internazionale. Le disposizioni contenute nel Capo I della presente legge disciplinano la gestione del patrimonio faunistico e regolamentano l'esercizio delle attività venatorie e cinologiche, anche a fini sportivi, e delle attività di allevamento, anche a scopo amatoriale, nel rispetto delle esigenze di conservazione della fauna selvatica, degli equilibri ecologici e naturali e di un corretto svolgimento delle attività agricole, zootecniche e forestali". Le predette disposizioni legislative, laddove operano riferimento a esigenze ricreative o a finalità sportive o amatoriali, dovranno essere rivalutate alla luce del principio di tutela degli animali sancito dall'art. 9, comma 3, Cost., rispetto al quale potrà invocarsene l'incostituzionalità sopravvenuta.

²¹ Deve tuttavia rilevarsi che l'esigenza, veicolata dalla legislazione nazionale e ripresa dalle variegate disposizioni regionali di conservazione della fauna selvatica, quale contraltare all'esercizio del prelievo venatorio, sembra essere improntata più all'esigenza di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema, che a garantire la tutela dell'animale in quanto essere senziente. Il bene giuridico tutelato, in altri termini, non è l'animale nella sua soggettività, ma il complesso della fauna, quale imprescindibile componente dell'ambiente naturale. Tale conclusione trova, peraltro, conferma nella circostanza per cui la "conservazione della fauna selvatica", imposta dalla legislazione statale, rientra nella materia di cui all'art. 117, comma 2, lett. s), ossia la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, giustificando così l'intervento del Legislatore nazionale, come d'altronde affermato in plurime pronunce della Corte costituzionale, tra cui, *ex multis*, sent. n. 311/2003, in *cortecostituzionale.it*.

²² Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, istituito con la Legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112.

²³ La novità costituzionale accentua la contraddizione già presente tra le disposizioni che tutelano gli animali, tra cui il richiamato art. 13 del TFUE e le disposizioni nazionali

operativo, dovrà essere la legge dello Stato a disciplinare le modalità di prelievo, le sue forme ed i relativi periodi, da intendersi come massimi inderogabili: il ruolo delle Regioni potrà essere soltanto quello di limitarli ulteriormente e non invece quello di predisporre una disciplina variegata, come finora è avvenuto, con il moltiplicarsi dei contenziosi costituzionali sull'esercizio della competenza in materia. Molto opportunamente, l'art. 9, comma 3, Cost. affida alla legge dello Stato il compito di disciplinare i modi e le forme di tutela: è un'esplicita, diretta attribuzione di competenza, stabilita dai principi fondamentali, a dimostrazione della valenza unitaria che la disciplina di tutela possiede, senza possibilità di mercanteggiamenti regionali²⁴.

Sotto il secondo profilo, relativo alla sperimentazione animale, il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 26 ha recepito la direttiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Tale direttiva, considerato, tra l'altro che *“il benessere degli animali è un valore dell'Unione sancito dall'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)”*²⁵ e preso atto dell'emersione di *“nuove conoscenze scientifiche con riguardo ai fattori che influenzano il benessere degli animali nonché alla loro capacità di provare ed*

contenute nel Codice Penale (si pensi agli art. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 544-sexies c.p.) e quelle che consentono il prelievo venatorio, come posto in luce da L. LOMBARDI VALLAURI, *Diritti animali e rovesci umani*, in M. VERDONE (a cura di), *Ogni specie di libertà. Carta dei diritti degli animali dell'isola di Gorgona*, Milano, 2012, 54 e ss., il quale, antecedentemente alla revisione costituzionale in commento, rilevava come dal quadro normativo allora vigente emergesse *“il principio generale ‘agisci in modo da non causare agli animali dolore/danno non utile/non necessario’, un principio ‘ancipite: vieta di causare dolore inutile/non necessario, autorizza a causare dolore utile/necessario. L'utilità è sempre quella umana’*”. L'A. individua la più vistosa contraddizione sistematica nell'art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale, inserito dall'art. 3, della Legge 20 luglio 2004, n. 189, secondo cui *“le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente”*. Un'eccezione di più ampia applicazione della regola, che potrà essere oggetto di rivalutazione alla luce dell'ingresso del nuovo principio di tutela degli animali tra i principi fondamentali, ove ne venisse invocata l'incostituzionalità sopravvenuta.

²⁴ Al di fuori delle ipotesi di riserva di Legge costituzionale, contenute negli artt. 71, comma 1, 81, comma 6, 96, 116, comma 1, 132, comma 1 e 137, comma 1, e delle altre ipotesi di riserva di Legge rinforzata (*ex multis*, art. 7 Cost.) o di riserva di assemblea (art. 72, comma 4, Cost.), tutte necessariamente riservate alla potestà legislativa statale la Costituzione stabilisce il riparto di materie tra la potestà legislativa statale e quella regionale all'art. 117, commi 2, 3 e 4. Le uniche eccezioni sono costituite, oltreché dall'art. 9, comma 3 Cost., che, al di fuori della naturale *sedes materiae*, affida la definizione dei modi e delle forme di tutela degli animali alla legge Stato, dagli artt. 114, comma 3, 116, comma 3, 117, comma 4, 118, commi 2 e 3, 119, commi 3 e 6, Cost. Merita menzione la circostanza per cui, l'art. 9, comma 3, costituisce l'unica ipotesi di attribuzione diretta alla potestà legislativa statale non contenuta nella Parte II della Costituzione, ma addirittura tra i principi fondamentali, ad ulteriore riprova della necessaria unitarietà della disciplina in materia di tutela degli animali.

²⁵ Considerando n. 2 della Direttiva 2010/63/UE.

esprimere dolore, sofferenza, angoscia e danno prolungato”, che impongono la necessità di “*migliorare il benessere degli animali utilizzati nelle procedure scientifiche rafforzando le norme minime per la loro tutela in linea con i più recenti sviluppi scientifici*”²⁶, definisce un sistema di norme per l’utilizzo degli animali e, in particolare, dei primati, “*a fini sperimentali o ad altri fini scientifici dal risultato noto o ignoto, o a fini educativi, che possa causare all’animale un livello di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall’inserimento di un ago conformemente alle buone prassi veterinarie*”²⁷. La congruità di questa disciplina deve essere valutata alla luce del nuovo principio fondamentale, con il quale, come sopra esposto, non può contrastare essendo lo stesso controlimite all’ingresso o alla permanenza nell’ordinamento interno della disciplina europea²⁸. In sintesi, la sperimentazione è ammessa quando sia garantito il rispetto del c.d. principio delle tre R: *replace, reduce, refine* (sostituzione, riduzione e perfezionamento). Sostituzione significa che i risultati della sperimentazione scientifica si possono ottenere soltanto mediante la relativa pratica sulla specie animale in relazione all’originalità scientifica dei risultati attesi dal progetto e della trasmissibilità dei risultati stessi agli esseri umani; Riduzione comporta che deve essere utilizzato il numero minore possibile di animali in relazione alla finalità della ricerca; Perfezionamento impone il continuo miglioramento ed adeguamento alle più avanzate conoscenze scientifiche delle procedure che prevedono l’impiego degli animali, al fine di eliminarne o ridurne ogni tipo di dolore e sofferenza²⁹. La problematica è stata oggetto, recentemente, di un’importante sentenza del Consiglio di Stato, 8 febbraio 2021, n. 1186,

²⁶ Considerando n. 6 della Direttiva 2010/63/UE.

²⁷ Art. 2, par. 1, della Direttiva 2010/63/UE.

²⁸ Secondo il noto principio dei controlimiti elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, “*il diritto dell’Unione, e le sentenze della Corte di giustizia che ne specificano il significato ai fini di un’uniforme applicazione, non possono interpretarsi nel senso di imporre allo Stato membro la rinuncia ai principi supremi del suo ordine costituzionale*” (Corte cost., ord. 23 novembre 2016, n. 24). In proposito, *ex multis*, cfr. A. ANZON DEMMING, *La Corte costituzionale è ferma sui "controlimiti", ma rovescia sulla Corte europea di Giustizia l'onere di farne applicazione bilanciando esigenze europee e istanze identitarie degli Stati membri*, in *associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it*, n. 2, 2017; DI FEDERICO G., *Identità nazionale e controlimiti: l'inapplicabilità della 'regola Taricco' nell'ordinamento italiano e il mancato ricorso (per ora) all'art. 4, par. 2, TUE*, in *federalismi.it*, n. 4, 2019; A. LO CALZO, *Dagli approdi giurisprudenziali della Corte costituzionale in tema di controlimiti alle recenti tendenze nel dialogo con le Corti nel contesto europeo*, in *federalismi.it*, 1/2021, 85 ss.; MASTROIANNI R., *La Corte costituzionale si rivolge alla Corte di giustizia in tema di "controlimiti" costituzionali: è un vero dialogo?*, in *federalismi.it*, n. 7, 2017.

²⁹ I tre principi d’azione sono dettati dall’art. 4 della Direttiva 2010/63/UE, il quale testualmente recita: “*Gli Stati membri assicurano che, ove possibile, un metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l’uso di animali vivi possa essere utilizzato in sostituzione di una procedura. Gli Stati membri assicurano che il numero di animali utilizzati nei progetti sia ridotto al minimo senza compromettere gli obiettivi del progetto. Gli Stati membri assicurano il perfezionamento dell’allevamento, della sistemazione e della cura, e dei metodi usati nelle procedure, eliminando o riducendo al minimo ogni eventuale dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato per gli animali. Il presente articolo è attuato, nel quadro della scelta dei metodi, in conformità dell’articolo 13*”. Sulla genesi del principio delle 3R in ambito scientifico, cfr. M. TALLACCHINI, *La sperimentazione animale tra scienza, istituzioni e cittadini*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 2/2021, 8 ss.

avente ad oggetto l'impugnazione di un'autorizzazione del Ministero della Salute all'Università degli Studi di Parma ed all'Università di Torino e riguardante un progetto denominato "Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità corticale", che, come espone la citata pronuncia "*rappresenta un'autorizzazione eccezionale alla sperimentazione animale coinvolgente primati non umani, una specie il cui uso, secondo la normativa europea e nazionale, è vietata salvo casi eccezionali (come stabilito dall'art. 8, d.lgs. n. 26 del 2014)*"³⁰. La citata importante sentenza del Consiglio di Stato, come anche la precedente del T.A.R. per il Lazio – Roma, Sez. III-*quater*, 1° giugno 2020, n. 5771, da essa confermata, è stata ovviamente pronunciata in tempo anteriore all'introduzione del principio animalista all'interno della Costituzione e risente pertanto della mancata tutela costituzionale degli animali. Si ha ragione di ritenere che oggi il sindacato del Giudice amministrativo sarebbe stato ancor più penetrante di quello che il Consiglio di Stato ha manifestato, procedendo ad una verifica³¹. In particolare, si deve rilevare che il

³⁰ La vicenda origina dall'impugnazione, da parte dell'Associazione L.A.V. – Lega Antivivisezione Ente Morale Onlus dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute relativamente al progetto dell'Università di Parma, denominato "Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità corticale", parte del più ampio progetto di ricerca traslazionale quinquennale, finanziato dall'*European Research Council – Consolidator Grant 2017*, comprensivo di una linea di ricerca su pazienti umani con lesioni alla corteccia visiva primaria, che prevedeva l'impiego di sei primati non umani, della specie macaca mulatta, da sottoporre, dopo apposito addestramento, in parte a neurostimolazione diretta e, in parte, a stimolazione magnetica transcranica, con l'obiettivo di individuare e valutare un protocollo riabilitativo traslabile sull'uomo, per il trattamento della c.d. condizione "*blindsight*" o "visione cieca", che connota pazienti, "*cl clinicamente ciechi nella parte lesionata del campo visivo, in cui affermano di non vedere nulla*", ma con presenza di preservate capacità visive nei test o in diverse situazioni quotidiane. L'Associazione appellante lamentava, oltre il difetto motivazionale degli atti autorizzatori il progetto, il mancato rispetto del principio delle 3R, aggravato dalla previsione, nella normativa europea e nazionale, di specifiche e più intense misure di tutela nei confronti dei primati rispetto ad altre specie animali, che, nella tesi dell'appellante non avrebbero potuto consentire un trattamento che comportasse l'accecamento dei primati stessi.

³¹ Il Consiglio di Stato, in ragione dell'elevata tecnicità della materia oggetto del suo sindacato, ha fatto ricorso all'istituto della verifica, previsto dall'art. 66 c.p.a., premurandosi, tuttavia, di giustificare, in via preliminare, il ricorso al suddetto mezzo di prova e l'impiego dei suoi risultati, non teso a consentire "*un sindacato sul contenuto scientifico della contestata ricerca, bensì sugli atti che, autorizzandone l'avvio, erano stati attinti da plurime censure meritevoli di approfondimento tecnico con strumenti non in possesso della cognizione di questo Collegio, limitata alla legittimità e non alle caratteristiche scientifiche, pure evocate per negare la congruità delle motivazioni con cui diversi organi scientifici pubblici si erano espressi*", nel solco di quell'indirizzo delle giurisprudenza amministrativa, per "*le valutazioni condotte dal Ministero – e, prima ancora, dagli altri soggetti intervenuti nel procedimento – restano fuori dal sindacato del giudice amministrativo, essendo frutto di nozioni scientifiche e di valutazioni tecnico – discrezionali che non possono essere messe in discussione se non in caso di manifesta irragionevolezza o di palese travisamento dei fatti*" (Cons. St., Sez. III, 8 febbraio 2021, n. 1186). In tema di estensione del sindacato del Giudice amministrativo sulle determinazioni dell'Amministrazione connotate da discrezionalità tecnica, che si esprime al massimo grado in tema sperimentazioni scientifiche con l'impiego di animali, cfr., *ex multis*, C. MORTATI, *Note sul potere discrezionale*, in *Studi dell'Istituto di diritto pubblico e legislazione sociale dell'Università di Roma*, 1936, ora in

principio animalista esclude l'impiego di animali per sperimentazione scientifica, laddove non sia rigorosamente dimostrata la necessità dell'indagine per l'avanzamento della conoscenza scientifica, con attendibile refluenza positiva sul progresso medico-curativo di patologie umane³². Solo a questa condizione il principio animalista può essere opportunamente coordinato con il principio culturale, pure sancito dall'art. 9 Cost., come comprensivo della promozione della ricerca scientifica. Tuttavia, si noti che, con l'introduzione della tutela degli animali tra i principi fondamentali, la dinamica interpretativa assume la valenza di bilanciamento tra i principi fondamentali, secondo la nota giurisprudenza costituzionale, a mente della quale non esiste un principio tiranno³³.

Scritti giuridici, III, Milano, 1972, 997 ss.; ID., *Norme giuridiche e merito amministrativo*, in *Stato e diritto*, 1941, 136 ss.; C. MARZUOLI, *Potere amministrativo e valutazioni tecniche*, Milano, 1985; V. CAPUTI IAMBRENGHI, *Discrezionalità della Commissione, signora della prova, e horror vacui del giudice comunitario*, in *Dir. pubbl. comp. e europeo*, 2000, 1770 ss.; F. CINTIOLI, *Nuovo processo amministrativo e sindacato giurisdizionale della discrezionalità tecnica*, in *Dir. & Form.*, 2001, 909 ss.; ID., *Tecnica e processo amministrativo*, in *dir. proc. amm.*, 2004, 983 ss.; G. D'ANGELO, *Giudice amministrativo e valutazioni tecniche dopo la L. 21 luglio 2000 N. 205*, in *Dir. Amm.*, 2005, 659 ss.; AA. VV., *Il controllo del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica e, in particolare, sugli atti delle Autorità indipendenti. VII Colloquio Italiano – Spagonolo*, Milano, 2009; P. CIRIACO, *Discrezionalità tecnica e sindacato del giudice amministrativo*, in *Giur. merito*, 2010, 823 ss. F. G. COCA, *Il processo amministrativo ieri, oggi, domani*, in *Dir. proc. amm.*, n. 4, 2020, 1109 ss.

³² In senso ancor più contrario all'impiego degli animali per la sperimentazione e la ricerca, si segnala l'opinione di M. TALLACCHINI, *La sperimentazione animale tra scienza, istituzione e cittadini*, op. cit., 8, secondo cui "la sperimentazione non ha giustificazioni morali accettabili, ma solo una giustificazione antropocentrica che deve tendere alla progressiva eliminazione di essa in favore di pratiche non-offensive". Opinione più moderata, è quella espressa da F. RESCIGNO, in *Esseri senzienti e sperimentazione: quali frontiere?*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 2/2021, 7, che, richiamata la tecnica del bilanciamento tra interessi contrapposti e, *mutatis mutandis*, invocando l'applicazione del generale principio di proporzionalità, ritiene che "la sperimentazione animale potrebbe essere giustificata solo nel caso in cui si sia effettivamente in presenza di un superiore interesse umano non altrimenti perseguibile, senza dimenticare di potenziare costantemente la ricerca alternativa che riduce l'utilizzo degli esseri animali". Avviso di segno opposto è, invece, quello di G. RIZZOLATTI, in *Sperimentazione animale: un dibattito privo di senso?*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 2/2021, 10, che aderisce alla conclusione cui pervenne Darwin ne *L'Origine dell'Uomo*, per cui "la fisiologia non può progredire se non per mezzo di esperimenti su animali vivi e sono fermamente convinto che coloro che ritardano il progresso della fisiologia commettono un crimine contro l'umanità". Sul tema, cfr. anche M. TALLACCHINI, *Gli animali nella "società europea della conoscenza": contraddizioni e prospettive*, in *Animal Studies, Rivista italiana di antispecismo*, n. 12 *sperimentazione animale. Un dialogo tra scienza ed etica*, 2015, 9 ss.

³³ La giurisprudenza della Corte è, infatti, consolidata nel senso per cui "la Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi", sicché alle qualificazioni come primario o fondamentale che riguardano alcuni di essi consegue soltanto "che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire

In relazione all'utilizzo degli animali in occasione di eventi folkloristici o ludico-sportivi, che sono frutto anche di radicate tradizioni, come tali non normate, il principio animalista comporta l'assoluto divieto di adibire i predetti a tali manifestazioni quando le stesse comportino un uso innaturale degli stessi, un rischio, anche potenziale, per la loro salute, o, peggio, trattamenti degradanti. Qui a differenza che per la ricerca medico-scientifica, non vi è bilanciamento tra principi di sorta, ma tali prassi, seppure radicate in tradizioni anche molto sentite devono soccombere rispetto all'esigenza di tutela, che non tollera tradizione o folklore di sorta incompatibile con essa. Alla luce di quanto sopra dovrà, pertanto essere verificata la compatibilità costituzionale di leggi permissive dell'uso di animali per tali occasioni. Non è, pertanto, più sufficiente la tecnica normativa di indicare divieti (Titolo IX-bis – *Dei delitti contro il sentimento per gli animali* del Libro II Codice penale³⁴), lasciando implicitamente nella sfera del lecito tutto ciò che non è vietato. La prospettiva è, invece, oggi ribaltata, poiché occorre assicurare effettive linee di tutela, con possibile incostituzionalità sopravvenuta di tali norme, anche eventualmente nella forma di sentenze additive della Corte costituzionale.

5. Tutela degli animali e della salute

Quanto esposto nel paragrafo che precede deve essere, altresì, esaminato, alla luce del disposto dell'art. 32 Cost., secondo il quale la Repubblica tutela la salute quale diritto fondamentale dell'individuo. Si noti che la Costituzione qualifica come fondamentale solo il diritto alla salute, quale manifestazione più importante del diritto alla vita, opportunamente non citato in modo espresso nella Costituzione, se non relativamente alla salute, pur non dubitandosi della sua esistenza quale presupposto di ogni altro diritto e quindi agevolmente evincibile dal principio personalista di cui all'art. 2. Ma non vi è soltanto l'*unicum* di "fondamentale" utilizzato dalla Costituzione in riferimento ai diritti; vi è un altro *unicum*: quello per il quale tale diritto fondamentale è riferito all'"individuo", termine, ovviamente distinto e non totalmente coincidente con quello di "persona" (art. 3, comma 2, 13, comma 4, 32, comma 2 e 111, comma 2, 120, comma 1, Cost.), ovvero di "tutti" (artt.

un sacrificio del loro nucleo essenziale" (Corte cost., sent. 9 aprile 2013, n. 85). In altri termini, "tutti i diritti costituzionalmente protetti sono soggetti al bilanciamento necessario ad assicurare una tutela unitaria e non frammentata degli interessi costituzionali in gioco, di modo che nessuno di essi fruisca di una tutela assoluta e illimitata e possa, così, farsi "tiranno" (Corte cost., sent. 23 febbraio 2016, n. 63), in quanto "se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette" (Corte cost., sent. 9 aprile 2013, n. 85).

³⁴ Introdotta dalla Legge 20 luglio 2004, n. 189, tale titolo significativamente rubricato "*Dei delitti contro il sentimento per gli animali*" comprende una serie di ipotesi di reato, relativamente alle quali la dottrina maggioritaria individua il bene giuridico tutelato non nella salute e nel benessere degli animali, quanto nel sentimento di affezione che le persone hanno per essi. Di diverso avviso, invece, è la dottrina minoritaria, tra cui C. RUGA RAVA, *Il "sentimento per gli animali": critica di un bene giuridico (troppo) umano e (comunque) inutile*, in *La legislazione penale* ISSN: 2421-552X, 2021. Tale ultimo orientamento ha rinvenuto avvallamenti in recenti decisioni giurisprudenziali, sia di merito sia di legittimità: cfr. Cass. pen., Sez. III, 4 aprile 2019, n. 14734; Cass. pen., Sez. III, 29 aprile 2019, n. 17691; Cass. pen., Sez. III, 17 aprile 2019, n. 16755.

19, 21, 24, 34, 42, 53 Cost.), né di “cittadini” (artt. 3, commi 1 e 2, 4, comma 1, 17, comma 1, 18, comma 1, 48, comma 1, 49, comma 1, 50, 51, comma 1, 54, commi 1 e 2, 59, comma 2, 75, comma 3, 102, comma 2, 118, comma 4, 135, comma 7, Cost.) ed evidentemente con quello di “uomo” (art. 2 Cost.), “donne” (artt. 37, comma 1, 48, comma 1, 51, comma 1, 117, comma 7, Cost.), “uomini” (artt. 48, comma 1, 51, comma 1, 117, comma 7, Cost.) o “lavoratore” (artt. 3, comma 2, 35, comma 2, 36, commi 1 e 3, 37, comma 1, 38, comma 2, 46, Cost.). Ci si chiede se il termine individuo possa riferirsi comunque soltanto ad uno o più di quelli sopracitati, tutti inerenti comunque alle persone, seppur con diverse sfaccettature nella sfera di posizioni giuridiche loro attribuita, ovvero possa essere esteso anche a soggetti che, pur non appartenendo al genere umano, abbiano comunque caratteristiche psico-fisiche che si ritrovano nelle persone. Si può sostenere che non tutti gli animali abbiano tali requisiti, ma, certamente vi è un buon numero di essi che, invece, si presta a tale assimilazione, quali, per esempio, ma non solo, i primati di cui alle citate sentenze del T.A.R. per il Lazio e del Consiglio di Stato. L’osservazione del mondo animale denota altresì una qualche analogia di vita biologica e di affetti tra specie animali, quali i primati, e la persona umana. Ne consegue che il principio animalista, letto in sintonia con la tutela della salute dell’individuo, può essere ragionevolmente inteso nel senso di estendere il diritto alla salute anche agli animali che presentino caratteristiche biologiche e psichiche tali da poter essere definiti individui. D’altra parte, la salute del mondo animale è, altresì, elemento essenziale per la protezione degli ecosistemi e della biodiversità, che sono valori pure sanciti dal nuovo art. 9, comma 3, Cost.

6. Note conclusive

Conclusivamente, si può affermare che la novità costituzionale del 2022 è, senz’altro, la più rilevante modifica costituzionale, sotto il profilo valoriale, intervenuta dal 1948, non solo perché riguarda l’introduzione di due principi fondamentali nella Costituzione, livello mai raggiunto dalle precedenti³⁵, ma per le implicazioni sia giuridiche, sia culturali, che esso esprime. Da una visione antropocentrica, imperniata sulla persona, la Costituzione, che pur mantiene il principio personalista al centro della sua attenzione, ci indica anche una prospettiva biocentrica, che ci induce ad una visione obiettiva e totale dell’ambiente, quale contesto in cui tutti gli esseri viventi, animali e vegetali, abbiano adeguati spazi di vita e di rapporti. Non più l’uomo dominatore dell’universo, ma l’uomo rispettoso della biodiversità, tutore degli *habitat* naturali e motore di crescita e sviluppo sostenibili, senza distruzioni dei vitali elementi naturali e dei diversi paesaggi e senza ingiustificate soppressioni delle specie viventi. È una simbiosi tra uomo e natura, che costituisce la culla della protezione ambientale, mai come oggi sentita a livello globale, in particolare dalle giovani generazioni, che avvertono, più di quelle che le hanno precedute, l’ineludibile esigenza di vivere in ambienti sani. E non è certamente un caso che la Costituzione, oggi, affidi la tutela dell’ambiente, nell’ampia accezione nell’art. 9, comma 3, che

³⁵ Cfr. nota n. 9 relativamente alle precedenti revisioni che hanno interessato la Parte I della Costituzione.

comprende tutte le sue manifestazioni fenomeniche all'interesse delle generazioni che verranno, in un'unità di intenti e di destino, rappresentativa del passato, del presente e del futuro, che sostanzia più di ogni altro aspetto la natura umana.

